

A) Delibera del 28 marzo 2008 con la quale il Comitato di Presidenza, su richiesta dei Componenti Consiglieri **Ciro RIVIEZZO, **Bernardo PETRALIA** e **Mario FRESA**, ha autorizzato l'apertura di una pratica, avendo appreso da notizie di stampa di insulti gratuiti, pesanti accuse ed insinuazioni nei confronti della Procura di Napoli e, tra gli altri, nei confronti del dott. **Raffaele CANTONE**, già sostituto presso DDA di Napoli, in relazione allo svolgimento del processo penale c.d. "Spartacus" attualmente in trattazione dinanzi alla Prima sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli;**

B) Nota con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma trasmette copia dell'estratto del verbale dell'8 maggio 2008 relativo alle doglianze da parte degli avvocati **Massimo BIFFA da Roma e **Raffaele ESPOSITO** e **Mauro VALENTINO** da Napoli relativa al diritto di difesa.**

(Delibera del 10 settembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 settembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

«riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dal nuovo articolo 21-bis del Regolamento Interno del CSM, recepito con DPR 15 luglio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2009 – norma che disciplina la procedure per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei Magistrati e della funzione giudiziaria – delibera:

"vista la nota 19 marzo 2008 con cui il Procuratore generale di Napoli ha trasmesso al Consiglio la missiva con la quale, il giorno precedente, ha segnalato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Ministro degli interni e ai prefetti di Napoli e Roma che, nell'udienza svoltasi il 13 marzo davanti alla prima sezione della Corte di assise di appello di Napoli nel dibattimento nei confronti di Bidognetti Francesco (detenuto) e Iovine Antonio (latitante) imputati dei delitti di associazione di tipo camorristico, omicidio e altro, il difensore degli imputati anzidetti ha dato lettura, previo deposito, di una richiesta di rimessione del processo ad altra sede contenente, tra l'altro, un pesante attacco nei confronti del dott. Raffaele Cantone (già sostituto presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli), di Roberto Saviano (autore del libro Gomorra) e di Rosaria Capacchione (cronista de Il Mattino), responsabili di «comportamenti dannosi per l'associazione criminale dei cosiddetti Casalesi» ;

vista la nota 19 marzo 2008, indirizzata al Ministro della giustizia, al Ministro degli interni e al Consiglio superiore della magistratura (qui trasmessa anche a seguito di delibera 8 maggio 2008 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma), con cui gli avvocati Mauro Valentino, Raffaele Esposito e Massimo Biffi (difensori di taluni imputati nel procedimento anzidetto), dato atto della istanza di ricusazione proposta da Bidognetti e Iovine, hanno segnalato di avere avuto notizia, nei primi giorni di marzo, che «in concomitanza con la celebrazione delle udienze dibattimentali di primo grado innanzi alla II Corte di assise di S. Maria Capua Vetere erano stati accertati dalla Procura Direzione distrettuale antimafia di Napoli sicuri e documentati contatti telefonici tra i collaboratori di giustizia Schiavone Carmine, Pagano Giuseppe, Di Bona Franco, Di Girolamo Carmine e Rambone Adriana» taciuti alla Corte, con conseguente «deviazione, quantomeno in parte, dell'esito di detto giudizio di primo grado», ed hanno chiesto formalmente «una verifica circa eventuali responsabilità disciplinari e/o di altra natura in capo a Magistrati o funzionari del Servizio centrale di protezione che abbiano avuto "in gestione" i collaboratori di giustizia» anzidetti;

vista la richiesta 20 marzo 2008 con la quale i consiglieri Riviezzo, Petralia e Fresa - premesso di avere appreso da organi di stampa che «recentemente, nell'ambito di un processo penale in corso di svolgimento a Napoli, sono stati pronunciati insulti gratuiti, pesanti accuse e insinuazioni nei confronti del dott. Raffaele Cantone, notoriamente da tempo oggetto di gravi minacce da parte della criminalità organizzata a causa della sua attività giudiziaria» - hanno chiesto l'apertura di una

pratica avente ad oggetto «la tutela della Procura di Napoli e del dr. Raffaele Cantone per i fatti di cui sopra»;

osserva

La vicenda cui fanno riferimento gli esposti e le richieste indicati in epigrafe consta di due aspetti: da un lato le modalità e le espressioni che hanno accompagnato la richiesta di rimessione (ex artt. 45 e seguenti del codice di procedura penale) del procedimento a carico di Apicella Pasquale + 31 pendente avanti alla Corte di assise d'appello di Napoli, depositata avanti a detto giudice e letta dal difensore degli imputati Bidognetti Francesco e Iovine Antonio nel corso della udienza del 13 marzo 2008; dall'altro le doglianze di alcuni difensori circa asserite scorrettezze nella gestione di collaboratori di giustizia coinvolti in detto processo con conseguente richiesta di verificare eventuali responsabilità disciplinari e/o di altra natura a carico - per quanto qui rileva - di magistrati.

Il secondo profilo è ictu oculi estraneo alle competenze della Prima Commissione. Gli stessi istanti, del resto, ipotizzano «responsabilità disciplinari e/o di altra natura» il cui accertamento è per definizione rimesso, in prima battuta, ai titolari della azione disciplinare (già informati in via diretta o per il tramite del Procuratore generale di Napoli) ed eventualmente alla autorità giudiziaria.

Quanto al secondo profilo, è evidente il carattere gravemente minaccioso e intimidatorio insito nelle modalità di presentazione della richiesta e in alcuni passaggi della stessa (e cioè, ovviamente, a prescindere dal merito delle strategie difensive degli imputati). Gran parte della richiesta (che consta di 66 pagine ripartite in 5 capitoli) è, infatti, dedicata all'esame comparato (cfr. cap. II) delle sentenze emesse dalle corti campane nei confronti di (presunti) componenti del clan dei Casalesi, condotto con una indicazione, talora anche nominativa, dei giudici garantisti caratterizzati da «obiettività e serenità di giudizio» e dei giudici, al contrario, deviati, cioè interessati «anziché all'accertamento della verità (...) a lottare contro questa o quella forma di criminalità (...) con utilizzazione di ogni mezzo di prova solo in relazione alla sua utilità», sotto la pressione e l'influenza di «prezzolati giornalisti della carta stampata locale per decenni a servizio dei poteri forti» (indicati, anche qui nominativamente, nello scrittore Roberto Saviano e nella giornalista Rosaria Capacchione). Altra parte della richiesta poi (cfr. soprattutto cap. III) è dedicata a una serrata critica delle modalità di conduzione di indagini di alcuni pubblici ministeri, e in particolare del dott. Raffaele Cantone, del tutto estraneo al procedimento in questione, accusato, al di fuori di ogni dialettica processuale, di gravi forzature di collaboranti al fine di ottenere dichiarazioni favorevoli all'accusa e di attività intimidatorie nei confronti dei giudici sgraditi anche con attività extraprocessuali (come esposti e concorso a campagne di stampa). L'anomalia e la improprietà di questi riferimenti, estranei - si ripete - al processo de quo, sono state ingigantite dalla lettura integrale della richiesta in aula, in modo del tutto irrituale (posto che l'art. 46 del codice processuale dispone che «la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice») e, dunque, al solo fine di dare ad essa, e ai rilievi in essa contenuti, il massimo della pubblicità (cosa puntualmente ottenuta).

Il comportamento descritto, in sé intimidatorio, assume una gravità particolare nel contesto in cui si colloca, ché la storia dei processi relativi a organizzazioni mafiose ha ripetutamente e drammaticamente dimostrato che la ostentata indicazione nominativa, anche in sede processuale, di soggetti delle istituzioni indicati come nemici particolarmente zelanti, li ha trasformati in obiettivi di attentati e ritorsioni da parte delle organizzazioni anzidette.

Ne consegue, da un lato, la crescita della esposizione a pericoli personali del dott. Cantone e dei giornalisti e scrittori Saviano e Capacchione (per i quali, non a caso, il Procuratore generale di Napoli ha segnalato la necessità di un potenziamento delle misure di protezione) e, dall'altro, una oggettiva intimidazione nei confronti della intera magistratura campana, con conseguente lesione dell'indipendente esercizio della attività giudiziaria. A fronte di ciò è compito del Consiglio superiore della magistratura un intervento di tutela il dott. Cantone (che non si estende a Roberto Saviano e a Rosaria Capacchione, che pure versano nella stessa situazione, sol per evidente difetto di competenza) e della magistratura campana, comprensivo della ferma contestazione del metodo e

delle espressioni usate per la proposizione della istanza di rimessione ad altro giudice del procedimento a carico di Apicella Pasquale + 31 in allora pendente avanti alla Corte di assise d'appello di Napoli. Tutelando i magistrati sottoposti ad atti di intimidazione il Consiglio intende garantire che la giurisdizione sia sempre esercitata con la necessaria serenità e autonomia.

Tutto ciò premesso, il Consiglio, intervenendo a tutela del dott. Raffaele Cantone e della magistratura campana respinge le intimidazioni e i rilievi tesi a delegittimarne l'operato che hanno accompagnato la presentazione, da parte di Bidognetti Francesco e di Iovine Antonio (e per essi dei difensori e procuratori speciali avv.ti Michele Santonastaso e Carmine D'Aniello), di istanza di rimessione ad altra sede del procedimento a carico di Apicella Pasquale + 31, in allora pendente avanti alla Corte di assise d'appello di Napoli.

Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento nonché del verbale di udienza 13 marzo 2008 nel processo anzidetto e della richiesta di rimessione letta in tale occasione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli per opportuna conoscenza e per quanto ritenuto di competenza.”